



Comune di Soldano

Provincia di Imperia

Via Borgo Costa 4 – 18036 SOLDANO (IM) Italia
p. I.V.A. nr.00251580080 Tel.0184-289037 fax 0184-284884
e-mail c.soldano@libero.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1- Ambito di applicazione

ART.2- Definizioni

ART.3- Immissione in pubbliche fognature

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI IMMISSIONI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

ART.4- Scarichi soggetti ad autorizzazione

ART.5- Immissione nelle pubbliche fognature delle acque nere di rifiuto di tipo
abitativo- Limiti di accettabilità

ART.6- Immissione nelle pubbliche fognature delle acque nere di scarico di tipo
non abitativo

ART.7- Immissione nelle pubbliche fognature di acque bianche- Condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione.

ART.8- Accertamenti e controlli

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART.9 – Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione- Limiti di accettabilità

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

ART.10- Scarichi vietati

ART.11- Obblighi di Immissioni in pubblica fognatura

ART.12- Obbligo di canalizzazione interna degli scarichi

ART.13- Impianti di sollevamento privati

ART.14- Regolarizzazione degli scarichi esistenti

ART. 15-Separazione degli scarichi

ART.16- Modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad opere di allacciamento, di
manutenzione straordinaria, sostituzione e modifiche di fognature private,

allacciamenti, canalizzazioni fognarie interne, impianti di sollevamento, visita di collaudo.

ART. 17- Deposito Cauzionale

ART.18- Manutenzione delle condotte di allacciamento delle fognature private e degli impianti di sollevamento

ART.19- Esecuzione d'ufficio

ART.20- Canone d'utenza

ART.21- Revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

ART.22- Autorizzazione per il trasporto e l'asportazione di liquami e fanghi di impianti privati

ART.23- Accertamenti tecnici

ART.24- Ripristino del suolo pubblico

ART.25 Servitù –distanze

TITOLO V

NORMATIVA TECNICA

ART.26- Prescrizioni generali

ART.27- Allacciamenti alla fognatura nera

ART.28- Allacciamenti alla rete fognaria bianca o mista

ART.29- Norme per l'esecuzione delle fognature private

ART.30- Reti fognarie interne ai fabbricati

ART. 31 – Piscine

ART. 32- Allacciamenti a condotte private

TITOLO VI

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.33- Sanzioni

ART.34- Vigenza del regolamento

ART.35- Controversie

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20.12.2008, ha approvato una convenzione con il Comune di Vallecrosia per l'allacciamento alla rete fognaria e all'impianto di depurazione comprensoriale di quest'ultimo.

Rimane a carico del Comune di Soldano il servizio di fognatura comunale, nonché l'obbligo di provvedere alla conservazione e manutenzione degli impianti, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le immissioni in pubbliche fognature comunque provenienti da insediamenti civili e/o produttivi sono soggette ad autorizzazione comunale, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Sono salve le disposizioni attinenti gli eventuali e diversi provvedimenti di occupazione di suolo pubblico.

Con il presente atto, redatto ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 1995 n° 43 e s.m.i. vengono stabiliti:

- I limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante;
- Le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- Le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
- Le norme tecniche per gli allacciamenti;
- I criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti civili o abitativi;
- Le immissioni vietate.

Per quanto non espressamente previsto si richiama integralmente la normativa vigente.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- **PUBBLICA FOGNATURA:** è il complesso di canalizzazioni, superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati

provocandone il successivo scarico in idoneo corpo ricettore, previa eventuale depurazione.

- FOGNATURA PRIVATA: l'insieme delle canalizzazioni che convogliano i liquami al collettore della pubblica fognatura;

- ACQUE BIANCHE: possono essere considerate tali:

- a- Le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
- b- Le acque di annaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
- c- Le acque sorgive o di infiltrazione;
- d- Le acque comunque rispondenti ai requisiti di cui alla tabella 3 del D.L. 152/2006 “ valori limite di emissione delle acque superficiali”

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può escludere dalla definizione di acque bianche quelle che pur rientrando nelle categorie sopra citate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione.

- ACQUE NERE: rientrano in questa categoria quelle che per esclusione non sono acque bianche o che ne siano state specificatamente escluse con provvedimento motivato del Sindaco. Nell'ambito della categoria acque nere, si definiscono “ acque di rifiuto di tipo abitativo” quegli scarichi provenienti da latrine, orinatoi, vasche da bagno, docce, acquai, lavatoi, cucine, mense, elettrodomestici e comunque, quelle di evacuazione degli impianti necessari alla vita domestica anche se installati in complessi alberghieri o di comunità.

In base a tali definizioni si distinguono:

- Fognature unitarie (o miste) se destinate a raccogliere e smaltire nelle stesse canalizzazioni le acque bianche e nere;
- Fognature separate se destinate a raccogliere e smaltire le acque bianche e nere in distinte canalizzazioni che rispettivamente costituiranno la rete bianca e la rete nera dell'apparato fognario.

ARTICOLO 3- IMMISSIONE IN PUBBLICHE FOGNATURE

Nelle pubbliche fognature sono consentite, previo rilascio di apposita autorizzazione, immissioni di acque di scarico bianche e nere provenienti da insediamenti civili o produttivi con le prescrizioni e le limitazioni di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI IMMISSIONI PROVENIENTI DA
INSEDIAMENTI CIVILI

ARTICOLO 4- SCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

L'autorità competente accerta le caratteristiche degli insediamenti civili, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

La domanda di autorizzazione preventiva, da presentarsi a cura del titolare dello scarico per gli insediamenti non abitativi e dal proprietario dell'immobile per gli insediamenti destinati a domicilio o abitazione, deve contenere l'esatta indicazione del giorno di attivazione dello scarico, della relativa ubicazione e delle caratteristiche dell'insediamento dal quale proviene.

ARTICOLO 5- IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE DELLE
ACQUE NERE DI RIFIUTO DI TIPO ABITATIVO- LIMITI DI
ACCETTABILITA'

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere, come definite all'art.2 del presente atto è subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga per gli scarichi già esistenti;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo munito di separato pozzetto per il prelievo e il controllo, salvo espressa deroga;
- c) accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- d) adeguamento alle prescrizioni dell'autorità che gestisce l'eventuale impianto di depurazione, cui sia collegata la pubblica fognatura;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela dell'igiene e della salute o dell'incolumità pubblica.

ARTICOLO 6- IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE DELLE ACQUE NERE DI SCARICO DI TIPO NON ABITATIVO.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere diverse da quelle di cui all'articolo precedente, è subordinato all'osservanza delle stesse condizioni di cui alle lettere a), b), e), ed e), dello stesso e, inoltre ai limiti imposti dall'autorità che gestisce l'impianto di depurazione.

Le immissioni di cui al precedente comma debbono essere dotate di autonomi pozzetti per il prelievo ed il controllo a monte dell'immissione diretta o indiretta nella pubblica fognatura.

ARTICOLO 7- IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE DI ACQUE BIANCHE- CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti civili è subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi in acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario, salvo espressa deroga;
- c) accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità della tubazione di allaccio o corpo riceettore.

L'autorizzazione potrà inoltre contenere la prescrizione di idonei apparati di trattamento delle acque diretti a salvaguardare i manufatti pubblici. L'Ente potrà impartire ulteriori prescrizioni affinché lo scarico di acque meteoriche non crei inquinamento al corpo riceettore (acque di dilavamento di prime piogge).

ARTICOLO 8- ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La verifica del rispetto delle norme vigenti relativamente agli scarichi in pubblica fognatura e all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spetta al Comune mediante controllo dei lavori di allaccio durante e dopo la

loro esecuzione (su richiesta dell'interessato o d'ufficio), per verificare la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del regolamento ed alle norme della buona esecuzione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 9- PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE- LIMITI DI ACCETTABILITA'.

L'autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi è subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- b) avvenuta separazione delle acque bianche dalle acque nere, salvo espressa deroga, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- c) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque bianche e delle acque nere, salvo espressa deroga;
- d) il rispetto dei limiti di emissione della tabella n°1 allegata al presente regolamento;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- f) le piazzole scoperte destinate al lavaggio di autovetture non possono superare i mq. 25 e devono essere delimitate da un cordoletto perimetrale dell'altezza minima di cm. 10 rispetto all'area circostante

Ciò premesso, considerata la vigente normativa, il Sindaco, con apposito provvedimento, può fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, di norma più restrittive al fine di salvaguardare l'igiene e salubrità delle acque e dell'ambiente, ovvero quanto si renda necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI

CIVILI E PRODUTTIVI

ARTICOLO 10- SCARICHI VIETATI

Fermo restando il divieto del D.L. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i nonchè le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui agli art. 7 e 11 del presente, regolamento, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sottoindicate sostanze:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di "gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solito (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; stracci, piume, paglia, peli, carnicci, sabbie per gatti ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C.;
- olii esausti;
- fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di

origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognaria;

- sostanze solide, filamentose o viscosi in qualità o dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema della fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognarie o negli impianti di trattamento.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DI IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli strumenti urbanistici e la concessione edilizia definiscono, anche in base ai programmi della rete fognaria, l'eventuale obbligatorietà delle immissioni degli scarichi nelle pubbliche fognature per i nuovi insediamenti, produttivi o civili, in essi ricompresi gli spazi e le aree private.

Sussiste inoltre l'obbligo di allacciamento nel caso in cui lo scarico del nuovo fabbricato sia posto entro i 25 m. di dislivello e/o alla distanza di m. 300 dalla pubblica fognatura. Per i fabbricati esistenti tali prescrizioni si intendono ridotte a m. 15 di dislivello e m. 150 di distanza.

Qualora venga accertata la pericolosità degli scarichi esistenti, è facoltà dell'Ente gestore della fognatura, obbligare il regolare allaccio alla rete pubblica, anche se non ricadente nei limiti di cui al presente articolo.

Le ristrutturazioni di fabbricati, ai fini dell'obbligatorietà delle immissioni degli scarichi nelle pubbliche fognature, vengono considerate come nuove costruzioni.

Il Sindaco può ordinare l'allacciamento oppure l'adeguamento delle reti interne private nei casi in cui le fognature vengano modificate (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato), ampliate o ricostruite, qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di sicurezza e funzionalità degli impianti fognali e depurativi.

La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di semplice manifesto affisso all'Albo Pretorio, e con altri congrui mezzi nelle località in cui è stata ricostruita o modificata la rete fognaria.

In caso di inerzia, previa diffida, il Sindaco può disporre l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti obbligati, delle opere necessario all'allaccio, a cura del personale tecnico del Comune o dell'Ente Gestore.

Previo parere dell'ufficio competente, il Sindaco può esentare dall'obbligo di allaccio, quegli insediamenti che ne abbiano fatto espressa richiesta, in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio.

ARTICOLO 12- OBBLIGO DI CANALIZZAZIONE INTERNA DEGLI SCARICHI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili - in essi compresi gli spazi e le strade private - che risultino privi di idonee canalizzazioni per il convogliamento delle acque bianche o nere ad un corpo ricevente, non possono ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede, con ordinanza motivata a prescrivere le opere opportune al proprietario dell'insediamento, se trattasi di immobile ad uso abitazione, o domicilio, e al titolare dello scarico se trattasi di immobile ad uso diverso.

ARTICOLO 13- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Gli scarichi che non possono o non debbano, per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idonee impianto di sollevamento che trasferisca i liquami da un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso. Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.

In ogni tempo le autorità competenti qualora se ne ravvisi la necessità possono prescrivere eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.

Il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento o conseguenti all'innalzamento dei livelli nelle condotte fognarie pubbliche comunque verificatesi.

ARTICOLO 14- REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI ESISTENTI

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili eventualmente non ancora allacciati alla pubblica fognatura e non in possesso dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti a denunciare la loro posizione al Servizio Idrico Integrato e

provvedere quindi a richiedere la necessaria autorizzazione in sanatoria.

ARTICOLO 15- SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nel caso di scarichi misti di acque bianche e nere, dovrà essere effettuata, a cura e spese del titolare dello scarico, la separazione delle acque bianche dalle nere.

In caso di mancata separazione dello scarico e di immissione di acque bianche nella fognatura nera, il proprietario sarà sanzionato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e, fino ad avvenuto adempimento, tenuto a corrispondere il maggior costo del servizio che sarà calcolato sulla base dei seguenti elementi: canone fognatura, canone depurazione, superficie volume di acqua scaricata. La valutazione del volume di acqua scaricata è effettuato sulla base delle registrazioni pluviometriche rilevate da ARPAL presso la stazione di Imperia nell'anno di riferimento e della superficie impermeabilizzata.

ARTICOLO 16- MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD OPERE DI ALLACCIAMENTO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOSTITUZIONE E MODIFICHE DI FOGNATURE PRIVATE, ALLACCIAMENTI, CANALIZZAZIONI FOGNARIE INTERNE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. VISITA DI COLLAUDO

I soggetti che siano tenuti per ordine dell'autorità alla costruzione di nuovi allacci alla pubblica fognatura, alla manutenzione straordinaria, sostituzione e modifiche private, di allacciamenti esistenti o, comunque, di canalizzazioni fognarie, interne, ovvero alla costruzione, modificazione o manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento privati, dovranno presentare al Sindaco e all'Ufficio Tecnico del Comune domanda intesa ad ottenere apposita autorizzazione. Analoga domanda deve essere inoltrata da chiunque intenda eseguire di propria iniziativa gli interventi di cui al precedente comma.

Le domande in marca da bollo, dovranno essere corredate dei sottoelencati documenti ed indicazioni:

a) Elementi delle domande:

- 1) esatta generalità ed indirizzo del titolare dell'allaccio;
- 2) documenti comprovanti la proprietà dell'immobile o la titolarità dello scarico;
- 3) progetto relativo all'intervento richiesto;
- 4) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale richiesto;

b) Compilazione del progetto **(Se richiesto dall'Ufficio Tecnico)**

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'immobile o dal titolare dello scarico o loro rappresentante autorizzato, nonché dal progettista. Nel progetto dovranno essere indicati l'esatta ubicazione dell'insediamento cui si riferisce l'intervento e del relativo condotto della pubblica fognatura.

I disegni in triplice copia saranno i seguenti:

- 1) planimetria catastale nella quale sia ben individuabile la proprietà nella scala del , catasto e con indicato il tracciato del collettore di allacciamento;
- 2) pianta dell'edificio o dell'insediamento con la rete di distribuzione sotterranea, le reti fognarie bianche e nere e i condotti di allacciamento alla fognatura comunale in scala 1:100 o 1:50 e con indicato il diametro delle tubazioni e la pendenza;
- 3) sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la canalizzazione pubblica, con tutti i particolari di collegamento nelle scale 1:100 o 1:50 e con indicato il diametro delle tubazioni e la pendenza;
- 4) disegni di eventuali impianti interni di trattamento in scala non inferiore a 1:50;
- 5) tutte le opere esistenti o in progetto, quali impianti di sollevamento, pozzetti di
- 6) ispezione, sifoni, pozzi di emungimento, ecc.
- 7) relazione di calcolo di verifica idraulica;
- 8) relazione geologica se lo smaltimento è previsto sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Il tecnico può richiedere ulteriori disegni ed elementi tecnici ritenuti necessari. L'esecuzione dei lavori è soggetta a al rilascio del permesso di costruire nei casi previsti dalla legge, salvo i casi di oggettiva urgenza per i quali è possibile intervenire tempestivamente, previa segnalazione certificata a mezzo fax o pec, e successiva regolarizzazione entro e non oltre 10 giorni dall'intervento medesimo.

I destinatari del provvedimento di autorizzazione, prima di eseguire i lavori, debbono ritirare presso l'ufficio tecnico comunale l'autorizzazione e comunicare la data del loro inizio per permettere all'Ufficio preposto la sorveglianza e i controlli necessari.

Tutte le opere realizzate dovranno risultare conformi ai contenuti dell'autorizzazione rilasciata da dimostrare anche con documentazione fotografica.

Le stesse dovranno essere ultimate e riconosciute rispondenti alle norme del presente regolamento, prima della loro attivazione.

Tale rispondenza verrà accertata con visita sopralluogo da parte dell'ufficio

competente, alla quale potrà presenziare l'interessato, o un suo tecnico di fiducia, con il personale necessario, onde permettere la verifica dello scarico da parte del funzionario del gestore delle fognature, incaricato.

La visita, consiste nella constatazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione al presente regolamento, senza alcuna responsabilità per l'Ente Gestore della fognatura.

Al relativo esito positivo, è subordinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, comunque, la possibilità di esercizio delle opere e degli impianti.

ARTICOLO 17- DEPOSITO CAUZIONALE

Per l'esecuzione delle opere di fognatura deve essere preventivamente versato deposito cauzionale la cui entità viene stabilita dall'ufficio competente in base alla difficoltà tecnica di realizzazione delle opere in progetto.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo l'accertamento dell'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e comunque non prima di sei mesi dalla loro ultimazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate, previa contestazione all'interessato, l'ufficio provvede ad incamerare la cauzione versata.

ARTICOLO 18- MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE DI ALLACCIAMENTO DELLE FOGNATURE PRIVATE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

I proprietari degli immobili adibiti ad uso abitazione o domicilio ed i titolari degli scarichi per gli altri insediamenti sono tenuti a propria cura e spese, previo permesso di rottura del suolo pubblico, alla riparazione, disintasamento e sostituzione dei manufatti deteriorati, di pertinenza, qualunque ne sia la causa.

Nell'ipotesi di inerzia o ritardo, il Sindaco provvede ad emettere apposita ordinanza motivata. Sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico.

Nel caso in cui l'impianto fognario sia dotato di vasca Imhoff o pozzo biologico, il proprietario o l'amministratore dell'insediamento, debbono provvedere alla loro pulizia ogni 6 mesi al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

ARTICOLO 19- ESECUZIONE D'UFFICIO

Alla mancata esecuzione dei lavori, entro i termini stabiliti dall'Autorità, nei vari provvedimenti contemplati nel presente regolamento, potrà seguire l'esecuzione d'Ufficio a cura dell'Ente gestore e a spese dell'inadempiente secondo le procedure vigenti in materia.

ARTICOLO 20-CANONE UTENZA

Per i servizi, relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, ciascun titolare di scarico, dovrà pagare all'Ente gestore degli impianti, un canone annuo determinato secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 21- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

L'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature, potrà essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora non siano osservate o, comunque, vengano meno le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel presente regolamento o nella normativa esplicitamente o implicitamente richiamata.

ARTICOLO 22- AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO E L'ASPORTAZIONE DI LIQUAMI E FANGHI DI IMPIANTI PRIVATI

Chiunque esegua asportazione, trasporto, evacuazione di fanghi e/o liquami provenienti da impianti di fognatura, deve richiedere apposita autorizzazione all'Ente preposto, con domanda nella quale sia indicato l'esatto recapito finale dei fanghi e/o liquami evacuati.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al D.L. n°152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTI TECNICI

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, nonché a seguito di inconvenienti, otturazioni, rotture, ecc. agli allacciamenti autorizzati, verrà effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all'adozione di provvedimenti e/o

interventi necessari.

Per ulteriori sopralluoghi richiesti dai privati, oltre al primo effettuato d'ufficio, ai sensi del precedente comma, è dovuta all'Ente Gestore la somma di € 80 a titolo di rimborso forfetario dei costi per personale e materiali di consumo impiegati, sempreché l'accertamento sia dovuto ad esigenze proprie del privato richiedente.

Il contributo di cui al precedente comma 2 deve essere versato contestualmente alla richiesta, allegando alla stessa, copia della relativa quietanza.

ARTICOLO 24- RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

La carreggiata stradale e i manufatti comunali in genere, manomessi per la realizzazione dei lavori di allaccio degli scarichi, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte.

A tal fine l'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento della cauzione di cui all'art. 17. In alternativa nell'autorizzazione potrà essere previsto il versamento della cifra corrispondente all'esecuzione dei rivestimenti bituminosi nei casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno intervenire direttamente.

ARTICOLO 25- SERVITU' - DISTANZE

Gli oneri relativi alla costituzione di eventuali servitù di passaggio restano a carico del titolare dello scarico. Il procedimento per la costituzione delle predette servitù di passaggio delle condotte fognarie private è regolato dalle disposizioni di legge in materia.

Le tubazioni di scarico, i pozzi di raccolta, le vasche ed ogni altro manufatto costituente la rete privata di smaltimento dei liquami devono essere posizionati alle distanze minime stabilite dal codice civile, fatto salvo il posizionamento ad una distanza maggiore a garanzia di condizioni di igiene e stabilità e/o nel rispetto dei vincoli imposti sull'area interessata.

TITOLO V

NORMATIVA TECNICA

ARTICOLO 26- PRESCRIZIONI GENERALI

Le opere occorrenti all'allacciamento, realizzate sia su suolo privato che su suolo comunale, debbono avere particolari requisiti atti a garantire un perfetto smaltimento dei liquami senza creare inconvenienti igienici di alcun genere.

Per ogni edificio, salvo eccezionali casi di impossibilità tecnica - da autorizzare, caso per caso, è consentita un' unica immissione in pubblica fognatura o in analoghe fognature su strade private, separatamente per le acque nere e le acque bianche così come definite nel presente regolamento.

Pertanto, in caso di pluralità di colonne o fognoli interni di scarico, essi prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno essere raccolti mediante tubazioni fino all'unico fognolo costituente l'immissione.

E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati ad un unico punto della rete fognaria pubblica, sempreché la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficienza tecnica e igienica, al presente Regolamento.

I fognoli di congiunzione con la fognatura pubblica saranno collocati su aree fabbricate e stradali secondo il tracciato più breve ed opportuno.

Nella loro realizzazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la stabilità, in rapporto alla portata del terreno ed ai carichi da sopportare.

ARTICOLO 27- ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA

Le acque reflue devono essere immesse in fognatura, in stato di massima freschezza, salvo diverse disposizioni impartite dall'ufficio competente, il quale disporrà di volta in volta se l'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere previsto di vasca Imhoff.

I pozzetti di raccolta e di raccordo fra le due tubazioni non dovranno avere alcuna decantazione; a tal fine il fondo dei pozzetti avrà lo stesso profilo delle tubazioni raccordate.

Il fognolo di immissione alla pubblica fognatura dovrà, di norma, avere diametro interno non Superiore a cm. 12 e dovrà essere realizzato in materiale plastico, idoneo allo scopo ed essere dotato di sifone.

Le condotte di allacciamento orizzontali dovranno avere normalmente una pendenza non inferiore, in qualsiasi punto, all' 1%, cambiamenti di direzione curvilinei, innesti fra loro e con la fognatura pubblica nel senso della massima pendenza.

Il punto di innesto con il collettore pubblico avverrà sempre tramite pozzetto

d'ispezione ed il fognolo di immissione dovrà essere posizionato superiormente di almeno un diametro della condotta comunale, salvo espressa deroga da valutarsi caso per caso.

A monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica si dovrà costruire un pozzetto per prelievi e ispezione, da eseguire secondo le prescrizioni dettate, caso per caso, dall'Ufficio competente.

L'immissione nella fognatura pubblica di allacciamenti singoli avverrà nei punti di allaccio previsti lungo la rete e nei pozzi di ispezione, qualora per ragione di ubicazione ciò non risultasse possibile, l'immissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni e sotto il diretto controllo dell'Ente gestore, eventualmente con la costruzione di un nuovo pozzetto.

Gli allacciamenti dei singoli edifici a fognature private dovranno--avvenire con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per gli allacciamenti alle pubbliche fognature.

Ogni opera di allacciamento dovrà essere regolarmente autorizzata dall'Ente Gestore, previa costituzione di un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo l'accertamento della perfetta esecuzione dei lavori.

La minima distanza che il collettore di allacciamento deve tenere da cavi elettrici, ed altri manufatti, è quella prescritta dalle norme C.E.I. o da prescrizioni particolari della legislazione vigente.

E' vietato comunque sovrapporre o sottostare, con il collettore di allacciamento, ad altre condotte o manufatti già posti in opera sotto il suolo comunale, salvo casi di attraversamento riconosciuti tecnicamente indispensabili.

Nel caso di più collettori privati, raggruppati in un unico allacciamento, il pozzetto di ispezione per i prelievi dovrà essere su ogni singola tubazione di allacciamento, anche se in proprietà privata.

Sono vietati gli allacci a "braga" ed il posizionamento di servizi igienici al di sotto del piano stradale. In quest'ultimo caso l'immissione in fognatura dovrà avvenire tramite impianto di sollevamento.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

MISTA

L'allacciamento alle fognature bianche o miste deve avvenire con fognoli di diametro non inferiore a cm. 16, salvo espressa deroga dell'Ufficio competente.

L'immissione nella fognatura pubblica dovrà avvenire ad almeno cm. 30 da piano superiore della tubazione comunale, osservandosi le prescrizioni impartite dall'Ufficio competente.

ARTICOLO 29- NORME PER L'ESECUZIONE DELLE FOGNATURE PRIVATE

Le canalizzazioni e le relative opere d'arte dovranno essere progettate ed eseguite a regola d'arte secondo i più validi criteri della tecnica sanitaria ed in particolare:

- 1) le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno, ed alla fuoriuscita di liquami dall'interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità dei piani di scorrimento.
- 2) le canalizzazioni in genere e le opere d'arte connesse devono resistere all'azione di tipo meccanico e chimico (fisico) provocate dalle acque reflue e/o superficiali in esse scorrenti. Tale resistenza potrà essere assicurata tanto dal materiale costituente la canalizzazione che da idonei rivestimenti. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive sia esterne che interne. Il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che le abrasioni delle superfici interne. In caso di forte pendenza della tubazione dovranno essere costituiti appositi pozzetti smorzatori di velocità. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di fermentazione.
- 3) I manufatti d'ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di livello ed in corrispondenza di ogni opera d'arte in particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità di livello della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono essere di dimensioni e di disposizione tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. In particolare i chiusini di copertura dovranno essere facilmente movibili

ed atti a sopportare carichi radenti e pesanti.

4) Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire una rapida immissione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

ARTICOLO 30-RETI FOGNARIE INTERNE AI FABBRICATI

La canalizzazione interna di uno stabile deve essere esente da inconvenienti determinati da sovrappressione.

Le condutture all'interno dei fabbricati dovranno essere costituite da tubi di materiale resistente alle sollecitazioni di tipo meccanico e chimico-fisico; esse debbono, in particolare, essere levigate ed atte ad assicurare nei vari segmenti e nelle giunzioni una perfetta tenuta stagna.

In particolare le giunzioni, oltre alla tenuta, debbono garantire un elevato grado di elasticità e flessibilità allo scopo di assorbire eventuali assestamenti nel fabbricato e di facilitare, ove occorra, eventuali sostituzioni.

I collettori orizzontali possono essere posizionati all'esterno dei muri perimetrali, purché convenientemente interrati ed isolati dai muri stessi, in modo da essere facilmente ispezionabili. Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta, devono sboccare sopra l'altezza di gronda degli abbaini dei locali abitati, non possono essere introdotti in camini, pozzi di aerazione, tubi di scaldabagno, condotti di ventilazione in genere.

L'autorità competente può in ogni tempo prescrivere al proprietario dell'immobile destinato ad abitazione o domicilio e al titolare dello scarico, negli altri casi, la rimozione della tubazione per acque nere o miste esterna ai muri perimetrali degli edifici qualora sussistano ragioni di tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ARTICOLO 31-PISCINE

Lo scarico delle piscine dovrà, di norma, essere allacciato alla rete nera o mista.

Le tubazioni di immissione nella pubblica fognatura non potranno avere diametro

superiore ad un pollice e mezzo, salvo espressa deroga rilasciata dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 32- ALLACCIAMENTI A CONDOTTE PRIVATE

E' vietato di norma, l'allacciamento indiretto al collettore comunale salvo presentazione di nulla osta scritto del soggetto proprietario dello scarico.

TITOLO VI

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33- SANZIONI

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa da € 3000,00 (tremila,00) a € 30.000,00 (trentamila,00). Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art.34 del d.lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, oppure corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a € 20.000 (ventimila,00).

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza la prescritta autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa da €6000,00 (seimila,00) a €60.000 (sessantamila,00). Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da €600,00 (seicento) a €3000,00 (tremila,00).

Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ex art. 107, com.1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1500,00 (millecinquecento,00) a €15.000,00 (quindicimila,00).

Chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute in ordinanze e/o diffide del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o di altra autorità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (venticinque,00) a € 500,00 (cinquecento,00) salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 34- VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

ARTICOLO 35- CONTROVERSIE

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle norme contenute nel atto de quo il foro Competente è quello di Imperia.

www.AlboPretorionline.it 3019713

ALLEGATO N°1

Tabella dei valori limite di accettabilità degli scarichi

N°	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	N°	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria
1	pH		5,5-9,5	27	Solfuri (come S)	mg/L	<2
2	Temperatura	°C	<35	28	Solfiti (come SO ₂)	mg/L	<2
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	<1000
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	30	Cloruri	mg/L	<1200
5	Materiali grossolani		assenti	31	Fluoruri	mg/L	<12
6	Solidi sospesi totali	mg/L	<400 ***	32	Fosforo totale	mg/L	<20 ***
7	BOD ₅	mg/L	<500 ***	33	Azoto ammoniacale (come NH ₃)	mg/L	<40 ***
8	COD	mg/L	<1000 ***	34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	<0,6
9	Alluminio	mg/L	<2	35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	<30
10	Arsenico	mg/L	<0,5	36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	<40
11	Bario	mg/L	-	37	Idrocarburi totali	mg/L	<10
12	Boro	mg/L	<4	38	Fenoli	mg/L	<1
13	Cadmio	mg/L	<0,02	39	Aldeidi	mg/L	<2
14	Cromo totale	mg/L	<4	40	Solventi organici aromatici	mg/L	<0,4
15	Cromo VI	mg/L	<0,2	41	Solventi organici azotati	mg/L	<0,2
16	Ferro	mg/L	<4	42	Tensioattivi totali	mg/L	<4
17	Manganese	mg/L	<4	43	Pesticidi fosforati	mg/L	<0,10
18	Mercurio	mg/L	<0,005	44	Pesticidi totali (escluso 43)	mg/L	<0,05
19	Nichel	mg/L	<4		tra cui:		
20	Piombo	mg/L	<0,3	45	Aldrin	mg/L	<0,01
21	Rame	mg/L	<0,4	46	Dieldrin	mg/L	<0,01
22	Selenio	mg/L	<0,03	47	Endrin	mg/L	<0,002
23	Stagno	mg/L		48	Isodrin	mg/L	<0,002
24	Zinco	mg/L	<1	49	Solventi clorurati	mg/L	<2
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	<1	50	Escherichia coli	UCF/100m L	-
26	Cloro attivo libero	mg/L	<0,3	51	Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale	

*** : in mancanza dell'accertamento di compatibilità delle immissioni con la capacità depurativa dell'impianto di depurazione saranno considerati i valori della tabella 3 dell'allegato 5 del D.L. n°152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

www.AlboPretorionline.it 30/07/13